

IVA

Il ruolo dell'intermediario nella fatturazione elettronica

di **EVOLUTION**



L'entrata in vigore della fatturazione elettronica è oramai alle porte. L'Agenzia delle Entrate sta cercando di definirne i diversi aspetti e, di recente, ha emanato il provvedimento del 13 giugno 2018 per dettare le regole del conferimento delle deleghe per l'utilizzo dei connessi servizi.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si occupa in particolare del ruolo dell'intermediario nel sistema della fatturazione elettronica.

In tema di **invio/ricezione** delle **fatture elettroniche**, va osservato che:

- il **cedente/prestatore** può **trasmettere** al Sdl le fatture elettroniche attraverso un intermediario;
- il **cessionario/committente** può **ricevere** dal Sdl le fatture elettroniche attraverso un intermediario, comunicando al cedente/prestatore "**l'indirizzo telematico**" (codice destinatario o PEC) dell'intermediario stesso, o indicando tale indirizzo nel servizio di registrazione.

Qualora il canale telematico di invio della fattura elettronica **coincida** con quello di ricezione, per la ricezione del file può essere utilizzato un "**flusso semplificato**".

Gli intermediari possono essere **delegati** a:

- **consultare** e **acquisire** le fatture elettroniche o i duplicati informatici messi a disposizione nell'area riservata del sito *web* dell'Agenzia delle Entrate. Tale servizio è denominato "**Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici**";
- **consultare** i dati delle **fatture transfrontaliere** e i dati rilevanti ai fini Iva relativi alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017, trasmessi con lo spesometro;
- **utilizzare** il **servizio di registrazione** del canale e "dell'indirizzo telematico" prescelto

per la ricezione dei file. Tale servizio è denominato “**Registrazione dell’indirizzo telematico**”.

In particolare, il [provvedimento AdE 13 giugno 2018](#) ha stabilito che:

1. il servizio di “**Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici**” consente di:

a) **ricercare, consultare e acquisire** tutte le **fatture elettroniche emesse e ricevute** dal soggetto delegante attraverso il Sdl; i file delle fatture elettroniche sono disponibili fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione da parte del Sdl;

b) **consultare i dati trasmessi** con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal soggetto delegante verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (**operazioni transfrontaliere**);

c) consultare le comunicazioni dei **prospetti di liquidazione trimestrale** dell’Iva del soggetto delegante;

d) **consultare i dati Iva delle fatture** (anagrafica, rilevante ai fini Iva, di cliente e fornitore; riepiloghi degli importi raggruppati per natura e aliquota Iva applicata; esigibilità dell’imposta) **emesse e ricevute** dal soggetto delegante, compresi quelli trasmessi dai clienti e dai fornitori nel ruolo di controparte nell’operazione commerciale;

e) consultare gli **elementi di riscontro** fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione trimestrale dell’Iva e i dati delle fatture emesse e ricevute dal soggetto delegante;

f) esercitare e consultare le **opzioni** previste dal **Lgs. 127/2015**, per conto del soggetto delegante;

g) consultare, per conto del soggetto delegante, le **notifiche** e le **ricevute** del processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche e dei dati delle fatture transfrontaliere, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini Iva, delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell’Iva;

h) indicare al Sdl “**l’indirizzo telematico**” preferito per la ricezione dei file, cioè una **PEC** o un “**codice destinatario**”, da parte del delegante;

i) utilizzare il servizio di generazione del codice a **barre bidimensionale (QR-Code)** per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche Iva del soggetto delegante e del relativo “indirizzo telematico”.

Attraverso le operazioni di cui ai precedenti punti da c) a g) sono **consultabili informazioni a far data dal 1° gennaio 2017**;

2. il servizio di “**Registrazione dell’indirizzo telematico**” consente di:

a) **indicare** al Sdl “**l’indirizzo telematico**” preferito per la ricezione dei file, cioè una PEC o un “codice destinatario”, da parte del delegante. Grazie al servizio di pre-registrazione, le imprese e i professionisti **possono comunicare “a monte” l’indirizzo telematico su cui ricevere tutte le loro fatture elettroniche**. Per effettuare questa scelta - e abbinare quindi alla propria partita Iva un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) o un “codice destinatario” (nel caso di invio dei file delle fatture su canale web service o Ftp) - basta accedere, personalmente o tramite un intermediario delegato, all’apposito **servizio online**, all’interno del portale “**Fatture e corrispettivi**”. L’indirizzo telematico può essere, **in qualsiasi momento, modificato o cancellato** dall’utente registrato;

b) **utilizzare** il servizio di **generazione del codice a barre bidimensionale (QR-Code)** per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche Iva del soggetto delegante e del relativo “indirizzo telematico”. Il servizio di **generazione del codice QR** consente ai contribuenti titolari di partita Iva di generare un **codice a barre bidimensionale** da mostrare al fornitore tramite **smartphone, tablet** o su **carta**. Grazie al codice QR, il fornitore, al momento della predisposizione della fattura, potrà **acquisire in automatico i dati del cliente** - compreso l’indirizzo prescelto per il recapito - in modo veloce e **senza il rischio di commettere errori**. Per **creare** il proprio QR-Code basta accedere al **portale “Fatture e Corrispettivi”** o collegarsi al proprio **cassetto fiscale**. Il codice, che può essere generato, su delega del contribuente, anche da un **intermediario**, può essere **salvato in formato pdf e stampato** o **memorizzato** sul proprio **telefono cellulare**. I dati anagrafici Iva contenuti nel QR-Code sono quelli validi al momento della sua generazione: in caso di **modifica del numero di partita Iva** o dei **dati anagrafici** è importante, quindi, **distuggere il vecchio QR-Code** e **generarne uno nuovo**.

La **delega** può essere **conferita** e **revocata** dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente direttamente attraverso le funzionalità rese disponibili all’**interno della propria area riservata**, agli utenti **Entratel/Fisconline**, ovvero presentando l’**apposito modulo** di delega/revoca presso un **qualsiasi Ufficio territoriale** dell’Agenzia delle Entrate.

Indipendentemente dalla modalità di conferimento, l’elenco delle deleghe conferite può essere **consultato**, da ciascun soggetto **delegante**, attraverso le apposite funzionalità rese disponibili all’interno della propria area riservata.

La durata di ciascuna delega può essere **fissata dal soggetto delegante**, all’atto del suo conferimento; **in assenza** di tale indicazione, la durata sarà pari a **4 anni**.

Infine, va evidenziato che sono intermediari i soggetti individuati dall’[articolo 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998](#).



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Design by valcarengi / Freepik